

Memoria FINCO

Conversione in legge del decreto-legge 18
novembre 2022, n.176, recante “misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di
finanza pubblica”
(A.S. 345)

Commissione 5^a Senato – Programmazione
Economica e Bilancio

Roma, 7 dicembre 2022

Art.1 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022

La Federazione **FINCO** (d'ora in poi "FINCO") **ritiene opportuna, ma insufficiente, l'estensione al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto della componente energia** da parte di imprese non energivore. Parimenti, la proroga sempre al 31 dicembre dell'anno in corso del credito d'imposta previsto dalla legge n. 144/22 per l'acquisto della materia prima gas da parte delle imprese non "gasivore", appare limitata.

Il giudizio di FINCO in merito alla proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 per usufruire e cedere i crediti d'imposta su energia elettrica e gas maturati dal terzo trimestre 2022 sino alla fine dell'anno in corso è parzialmente positivo.

Da un lato, la disposizione contenuta nel DL in discussione, dilata il tempo in cui è possibile la fruizione del credito maturato, prevedendo quella possibilità di cessione che prima non era contemplata.

Dall'altro, tuttavia, il termine del 30 giugno 2023 non si adegua alla realtà che incontrano le PMI, così come è irrealistico che le imprese possano adempiere all'obbligo di riferire all'Agenzia delle Entrate del credito non goduto nel 2022 entro il 16 marzo 2023.

Perché la misura sia di effettivo supporto alle PMI, FINCO ritiene che il termine più adeguato alla fruizione e la cessione dei crediti maturati nel 2022 sia almeno il 31 dicembre 2023.

Altra agevolazione significativa, secondo FINCO, sarebbe l'opportuna estensione dello **stringente limite temporale previsto dal "Temporary Framework"**, in merito ai **medesimi crediti d'imposta, del 30 giugno 2023**, indicato dalla Commissione Europea nella *"Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (2022/C 280/01). In particolare, per le imprese energivore e gasivore, le quali facilmente si trovano a superare le soglie imposte da tale *Temporary Framework*.

In termini generali è da apprezzare, in tema di autonomia energetica, la previsione delle procedure volte a riattivare i pozzi di gas italiani presenti nell'Alto Adriatico.

Art.3 – Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

Nell'ambito di tale articolo, la disposizione di innalzamento da 600 euro a 3.000 euro del livello di esenzione fiscale dei **fringe benefit**, previsto al comma 10, lettera *b*) del provvedimento qui in esame, viene valutata positivamente da FINCO. Specie a fronte dell'attuale congiuntura caratterizzata dal significativo rincaro energetico e da un consistente livello di inflazione; questa misura può costituire un importante strumento a supporto dei lavoratori dipendenti.

Tuttavia, tale agevolazione si applica limitatamente al periodo di imposta 2022. FINCO, infatti, ritiene che la disposizione debba essere estesa almeno fino a fine 2023, nonché corroborata da

ulteriori e collaterali misure strutturali non temporanee: ovvero, meccanismi di decontribuzione e detassazione che vadano a sollevare le buste paga del lavoratore dipendente.

Art.9 – Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico

Superbonus

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del Superbonus, tra cui la riduzione, sin dal 2023, al 90% (dal 110%) della misura del bonus per i condomini, ad eccezione degli interventi sempre condominiali per i quali sia stata presentata la CILA e sia stata approvata la delibera assembleare entro il 25 novembre 2022.

Per quanto ripristinare un **contrasto di interessi tra venditore ed acquirente** sia un principio condivisibile, **ridurre il Superbonus sin dal 2023, e non dal 2024**, appare una decisione fortemente critica in termini di flusso di investimenti nella riqualificazione energetica e antisismica degli edifici, minando il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, quanto mai delicati e critici, come ci ricorda la triste cronaca di questi giorni.

In questo senso FINCO accoglie favorevolmente le notizie di stampa secondo cui il termine di consegna della CILA dovrebbe essere esteso almeno fino al 31 dicembre 2022, salvaguardando così l'iter intrapreso dai soggetti che hanno già concluso le fasi preliminari dei lavori con Superbonus al 110%.

Altro tema critico è quello della soglia reddituale di 15.000 euro che consente la fruizione del bonus al 90% per interventi su

edifici unifamiliari iniziati dal 1° gennaio 2023. Tale soglia è di ostacolo sia per coloro che hanno un reddito ad essa inferiore in quanto, per lo più, non avranno la possibilità economica di investire, e quindi di usufruire dell'agevolazione prevista, che per i soggetti con reddito superiore ai 15.000 euro. Tale quadro non è sostanzialmente mutato dalla previsione di percentuali aggiuntive in relazione ai membri del nucleo familiare.

È dunque opportuno rivedere la soglia di reddito di riferimento onde non penalizzare ulteriormente un mercato ed una regolazione degli investimenti nell'efficienza energetica che negli ultimi 2 anni navigano a vista, tra gli innumerevoli scogli normativi sinora emersi.

FINCO richiede quindi un'attenzione alla stabilità, semplicità, strutturalità e razionalità della normazione relativa ai bonus edilizi, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti.

Crediti d'imposta

È di fondamentale importanza sbloccare il mercato dei crediti d'imposta incagliati presso intermediari finanziari in quanto ingranaggio imprescindibile all'avanzamento dei lavori di efficientamento energetico legato ai bonus edilizi.

La mole di costanti e ripetute modifiche normative sulle regole delle cessioni ha fortemente condizionato la quantità di crediti emessi e fruiti, oltre a rendere più restii gli operatori bancari e finanziari ad acquistarli.

È necessario un intervento relativo alle spese sostenute nell'anno 2021 per le quali è stato concesso lo sconto in fattura. A tal riguardo, andrebbe prevista la possibilità di utilizzare anche negli anni successivi la quota di credito d'imposta non fruita

entro la fine del 2022, ergo, **andrebbe eliminato il vincolo ai sensi dell'articolo 121, comma 3, DL 34/2020 per cui si vieta il rimborso e l'utilizzo poliennale delle quote di credito non fruite entro l'anno** – estendendo in maniera strutturale la possibilità di utilizzo in compensazione delle quote annuali.

Tale sblocco della cessione e trasferibilità dei crediti d'imposta – che dovrebbe toccare anche altre misure come “Bonus Sud”, “Zone Economiche Speciali” e “Piano Transizione 4.0” – avrebbe, in modo particolare, un ritorno significativo nell'ambito del **pagamento dei fornitori**, agevolando altresì lo sviluppo della cosiddetta “moneta fiscale elettronica” (specie alla luce dell'esperienza positiva registrata per il credito d'imposta circa affitti e agevolazioni COVID).

FINCO ritiene inoltre di fondamentale importanza costituire un quadro normativo entro cui affidare la **certificazione dei crediti fiscali ai dottori commercialisti**, al fine di esentare le imprese da dubbi interpretativi o da elaborazioni approssimate dei crediti fiscali - come positivamente dimostrato dalla piattaforma dedicata di asseverazione dei crediti fiscali legati al Superbonus 110%.

Art.10 - Norme in materia di procedure di affidamento di lavori

Riapertura Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ART.10, co. 2)

FINCO è ampiamente favorevole a tale norma, che permette, in ambito finanziamenti PNRR o PNC, alle Stazioni Appaltanti di accedere alle risorse residue del Fondo per l'avvio di opere indifferibili – previsto all' articolo 26, comma 7 del DL 50/2022 – in quanto estende il numero di progetti PNRR e PNC che potranno beneficiare delle risorse stanziare con il Decreto Aiuti a fronte degli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione; conferendo quindi la possibilità di accedere al Fondo "opere indifferibili" anche a quei Comuni che avevano emesso i bandi per le procedure di affidamento prima della data a decorrere dalla quale si poteva fare richiesta di accesso al Fondo, ovvero il 18 maggio 2022 (compresi gli Accordi Quadro con Invitalia, su cui andrebbe tuttavia sviluppato un discorso, critico, a parte).

Prezzi e caro materiali

Pur in previsione di un decremento della tensione sui prezzi di alcuni materiali, il tema rimane centrale.

Per quanto apprezzabile quanto dispone l'art.10, comma 2, del provvedimento in esame, sarebbe altrettanto opportuno intervenire nel medesimo articolo in merito alla questione della compensazione e revisione prezzi dei materiali da costruzione.

Attualmente gli Operatori Economici che si sono sinora aggiudicati appalti nel corso del 2022 possono beneficiare dell'automatico inserimento nel bando di gara del meccanismo della revisione prezzi previsto – giustamente, vista la ben nota dinamica dei prezzi - dall'art. 29 del DL 4/22. Coloro che, invece, si sono già aggiudicati appalti nell'anno 2021, ed in quelli precedenti, vengono tutelati, in via eccezionale, dall'art. 26, del c.d. "Decreto Aiuti" (DL 50/22 convertito in Legge 91/22 << Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,

produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina>>), solo fino alla fine del corrente anno.

Questa previsione “a termine”, per gli appalti che sono ancora in corso, pone in seria difficoltà il mondo delle costruzioni e, all'interno di esso, in particolare quello delle PMI e delle imprese specialistiche e super-specialistiche. Queste, ancor più di altre, risentono di tale mancanza di adeguamento del livello dei prezzi, tenuto conto degli elevati investimenti che sostengono in relazione al personale qualificato, ai macchinari ed alle tecnologie utilizzate: sono infatti aziende strutturate che non possono in alcun modo ripercuotere tali carenze di prezzo su altri fattori della produzione, né tantomeno lo vogliono.

FINCO ha certo condiviso il fatto che il meccanismo della revisione prezzi e quello del riequilibrio contrattuale siano inseriti nella bozza di Codice dei Contratti Pubblici predisposta dal Consiglio di Stato; prima che però questi meccanismi vadano a regime, gli Operatori Economici che già stanno lavorando per la crescita del Paese, hanno necessità che il meccanismo di compensazione oggi in essere prosegua dopo il 31 dicembre 2022.

Anche al fine di non trovarsi nella condizione di dover sospendere i cantieri, **confidiamo che l'art. 26, del DL 50/22, possa essere prorogato, in ipotesi, quale articolo 2-bis all'interno dell'articolato qui in analisi.**